



# CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

## PRESIDENZA

Visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, recante “ *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;

visto il Decreto Legge n. **18 del 17 marzo 2020** recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, **convertito nella Legge n° 27 del 24 aprile 2020** recante *misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*;

visto il decreto legge n. **23 dell' 8 aprile 2020** recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;

visto il Decreto Legge n° **28 del 30 aprile 2020** recante “ *Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19* ;

viste le linee guida predisposte dalla VII Commissione del Consiglio Superiore della magistratura, approvate nella seduta dell'11 marzo 2020 e del 27 marzo 2020;

viste le Circolari del Ministero della Giustizia del 2 maggio 2020

rilevato che ai sensi dell'art. **83) del DL 18/2020, ( convertito nella Legge n° 27/2020) comma 6)** *per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (ora 31 luglio 2020) i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per*

*consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.*

**Osserva:**

L' Autorità Sanitaria Regionale, sentita come prescritto dalla Legge, ha redatto delle **Linee Guida**, costituenti le regole comportamentali, da osservare nella perduranza dell'emergenza epidemiologica, alle quali devono attenersi i Capi degli Uffici giudiziari nell'adozione delle misure organizzative finalizzate anche, per quanto possibile, alla ripresa graduale dell'attività giudiziaria, relativa alla seconda fase, che i provvedimenti legislativi citati in premessa, hanno delimitato nel periodo compreso tra il **12 maggio ed il 31 luglio 2020**.

**Per assicurare le finalità di cui al comma 6) dell'art. 83 del DL 18/2020, convertito nella L. 27/2020, possono adottarsi una serie di misure, dettagliatamente indicate nei punti da a) ad h) della norma;**

ritenuta, pertanto, la necessità di regolare la trattazione degli affari giudiziari, nel rispetto, appunto, delle Linee guida stabilite dall'Autorità Sanitaria Regionale, con la quale si è svolta l'interlocazione preliminare; sentito il Presidente della Giunta Regionale della Sardegna, il Procuratore Generale ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, anche in rappresentanza dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, con i quali sono stati sottoscritti due Protocolli per la trattazione scritta delle cause civili ( uno , il 16 aprile 2020 ed il secondo il 6 maggio 2020); sentito il Presidente di sezione del settore Penale, i consiglieri delle sezioni civili e penali della Corte, il Dirigente Amministrativo ed i Direttori di Sezione; i rappresentanti sindacali ed il rappresentante RSU, il RSPP ed il medico incaricato della Corte d'Appello, il Funzionario Dirigente Unep

**ADOTTA**

**LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE VINCOLANTI, AI SENSI DELL'ART. 83 DL N° 18/2020 PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'11 MAGGIO 2020 E SINO AL 31 LUGLIO 2020**

## 1. SETTORE CIVILE ORDINARIO

**1.a** La seconda fase giudiziaria dell'emergenza comporta l'adozione di misure organizzative che consentano una graduale e programmata ripresa dell'attività giudiziaria, da gestire secondo modalità compatibili con il rispetto delle regole di contenimento della diffusione epidemiologica. Il rinvio generalizzato delle udienze già fissate (salvo le eccezioni previste dalla legge)- misura adottata nella prima fase dell'emergenza sanitaria e giudiziaria- dovrà essere rivista per l'organizzazione della seconda fase. Per altro verso, anche una ripresa totale dell'attività non risponderebbe alle esigenze di tutela della salute singola e collettiva. Occorre, quindi, far ricorso ad una programmazione ragionata, che, per quanto riguarda il secondo grado del giudizio, nel settore civile, può attingere alla pluralità di misure organizzative contemplate nell'art. 83 più volte citato, che consentono la ripresa dell'attività nella salvaguardia del bene primario della salute. In quest'ottica, pertanto, nel settore civile, si prevede la trattazione dei procedimenti per i quali sia possibile l'utilizzo delle misure di cui alle lett. f) ed h) già citate. Il presidente del Collegio di ciascuna Sezione valuterà, in accordo con i componenti del Collegio, quali cause potranno essere trattate all'udienza già fissata, e le modalità di trattazione, **con particolare favore, ove non sia richiesta la presenza fisica di parti diverse dai difensori, per la forma scritta**- le cui modalità specifiche di svolgimento hanno costituito materia di due distinti Protocolli condivisi con gli Ordini degli Avvocati del Distretto. (in nota, si riporta il Protocollo)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 1) il presidente del collegio dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste all'art. 83 lett.h) del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando il termine di **6 giorni** prima dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e l'assegnazione di un ulteriore termine di **tre giorni** prima dell'udienza ad entrambi per eventuali contestazioni sulle conclusioni di controparte;

2) la cancelleria provvederà a comunicare, entro un termine congruo, il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "**trattazione scritta**";

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, ove possibile verrà mantenuta la data dell'udienza già fissata e, solo qualora ciò non dovesse essere possibile e' o opportuno, verrà stabilita una data di udienza differita rispetto a quella originaria;

4) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "**note di trattazione scritta**", contenenti esclusivamente istanze, conclusioni e la richiesta di assegnazione di un termine per compare conclusionali e repliche, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in un atto già depositato;

5) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei e il fascicolo di parte non sia già allegato a quello d'ufficio, il giudice fisserà un termine per il deposito del medesimo. Sarà onere dell'interessato comunicare l'impossibilità di adempiere nel termine stabilito in ragione delle restrizioni legate all'emergenza COVID19 e, in tal caso, la trattazione verrà differita;

6) l'udienza- **il cui inizio è previsto alle ore 9 per entrambe le sezioni civili**- comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento ordinatorio del giudice: se con detto provvedimento il giudizio

**1.b** Si tratteranno, quindi, le cause la cui urgenza è stata attribuita dal legislatore (art. 83 DL 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni) e le altre pure connotate da urgenza: tra le cause urgenti, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere considerate le cause **già fissate per la precisazione delle conclusioni, qualora si tratti di causa di risalente iscrizione (ultra biennale)** ovvero le cause in cui vi siano altre ragioni di opportunità che suggeriscano la definizione, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la situazione concreta rappresentata o la materia oggetto della causa stessa (es: **cause in materia di diritto di famiglia, locazioni e procedure concorsuali**).<sup>2</sup>

---

*non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;*

*7) il giudice, alla data fissata per l'udienza, verifica: a) la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e del rituale deposito delle note scritte; b) di tale verifica si darà atto in un **verbale telematico**, che si chiuderà con un provvedimento ordinatorio del collegio (a titolo esemplificativo: tiene la causa a decisione con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c, ovvero tiene la causa a decisione senza assegnazione di termini, si riserva, rinvia all'udienza del...). **Nelle cause tenute a decisione, i termini di cui all'art. 190 c.p.c decorrono dalla data dell'udienza; il mancato deposito delle note di tutte le parti equivale alla mancata comparizione all'udienza e il collegio emette i provvedimenti previsti dagli artt. 309 o 348 c.p.c. Se, invece, anche solamente una parte presenta le note conclusive, il collegio terrà la causa a decisione.***

<sup>2</sup> **7.a) RITI SPECIALI:**

*locazioni, procedure concorsuali, opposizione ad ordinanza ingiunzione, art. 281 sexies c.p.c, 702 bis c.p.c: valgono le regole già stabilite al punto 1) in relazione alle cause da trattare con rito contenzioso ordinario. Se si tratta di prima udienza, ove richiesto, il collegio assegnerà i termini per il deposito di note illustrative conclusionali prima dell'udienza alla quale rinverrà la causa. Qualora, invece, la causa sia già rinviata per la discussione ed i termini per le note scritte siano già stati assegnati, e non termini per il deposito non decorrevano nel periodo di sospensione, la causa verrà tenuta a decisione. Anche in tali casi, la lettura del dispositivo in udienza sarà sostituita dall'attestazione dell'avvenuto deposito di esso in un verbale telematico;*

*8) con riferimento al ruolo Famiglia e Minori, ribadita l'applicazione della disposizione di cui al punto 1), ovvero assegnazione alle parti di un congruo termine per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e l'assegnazione di un ulteriore termine ad entrambi per eventuali contestazioni sulle conclusioni di controparte. Saranno, inoltre, concessi alle parti, contestualmente alla fissazione dell'udienza, termini per il deposito di memorie e documenti; anche i Servizi Sociali, nei casi in cui ne siano richiesti, dovranno far pervenire la relazione entro il termine stabilito e tempestivamente dovrà essere caricata nel fascicolo telematico. Infine, qualora le parti ne facciano richiesta, potrà essere accordato un termine ulteriore per il deposito di note conclusive finali, che tengano luogo della discussione orale.*

*Si applicano le suddette modalità di gestione dell'udienza con "trattazione scritta" ove possibile; viceversa, quando il Collegio ritenga opportuna la comparizione personale delle parti o una delle parti lo richieda, ovvero il Collegio ritenga di dover dar seguito ad ulteriori adempimenti (es. ascolto del minore, nomina di un C.T.U., ecc..) la trattazione verrà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020.*

*Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestata dal Dirigente della Cancelleria sulla base delle risultanze di registri ai fini della remunerazione.*

**1.c** Nelle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti costituite, lo svolgimento di esse potrà avvenire, pertanto, attraverso lo scambio di memorie scritte secondo la scansione precisata nei Protocolli sottoscritti il 16 aprile ed il 6 maggio 2020, il cui contenuto viene qui richiamato.

I Presidenti delle due Sezioni, ove lo ritenessero possibile e maggiormente rispondente alla salvaguardia del principio del contraddittorio orale, potranno disporre, previa condivisione con i legali interessati, lo svolgimento delle udienze da remoto attraverso sistemi a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'allegato 1) della delibera del CSM 26 marzo 2020.

**1.d** Potrà essere disposta, infine, l'udienza con la presenza fisica delle parti, allorché il Collegio ritenga che, per la natura della materia trattata o per gli incombenti richiesti, la trattazione orale sia maggiormente funzionale alla salvaguardia del pieno contraddittorio. In tali casi il Presidente della Sezione dovrà curare il rispetto delle norme di sicurezza stabilendo che l'udienza si tenga ad orario fisso, in una sala ampia, munita di finestre per una areazione idonea, venga rispettata la distanza di sicurezza tra gli astanti e sia celebrata a porte chiuse.

Tali regole si intendono applicabili anche ai procedimenti camerali di VG.

**1.e** Le cause di iscrizione recente (prime udienze) o quelle per le quali non si ravvisano situazioni di urgenza, **verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020**, fissando un rinvio graduale, che non interferisca in modo eccessivamente oneroso sulla programmazione delle udienze già fissate. **I rinvii saranno comunicati alle parti telematicamente e in data congrua, antecedente l'udienza già fissata.**

## **2. PRESENZA DEI MAGISTRATI IN UFFICIO e SVOLGIMENTO DELLE CAMERE DI CONSIGLIO**

**2.a** I magistrati lavoreranno prevalentemente da remoto utilizzando il PCT; laddove abbiano necessità di accedere all'Ufficio prediligeranno gli orari pomeridiani comunicando preventivamente per via telefonica alla Cancelleria eventuali fascicoli che avessero necessità di visionare nella forma cartacea. Essi saranno a disposizione dell'Ufficio per richieste di chiarimenti relative ai fascicoli o alle cause da trattare.

**2.b** Per rispettare le regole di sicurezza ed evitare situazioni di prossimità tra i giudici, le camere di consiglio dovranno svolgersi con collegamenti da remoto attraverso l'utilizzo di dispositivi anche solo audio dei programmi indicati dal DGSIA laddove la funzione video non sia efficiente.

**2. c.** Qualora si ravvisasse la necessità, per un più proficuo svolgimento della discussione, della copresenza fisica dei componenti del Collegio, la camera di consiglio dovrà tenersi in un ambiente ampio, areato, che consenta il distanziamento prescritto dalle regole sanitarie di sicurezza.

### 3. DEPOSITO DELLE ISTANZE E DELLE SENTENZE

Le istanze, le richieste e gli atti di parte devono essere depositati telematicamente. Se i legali avessero necessità di accedere alle Cancellerie per visionare i fascicoli d'ufficio o di parte, potranno programmare l'accesso attraverso il preventivo appuntamento telefonico dell'operatore, al numero che verrà messo a disposizione.

Anche le sentenze e ogni altro provvedimento dei giudici verrà depositato telematicamente, così come il controllo e la condivisione della sentenza da parte del presidente, prima dell'apposizione della controfirma e del deposito.

### 4. CAUSE DI LAVORO

**4.a Tutte le cause di lavoro e previdenza** già fissate per le udienze successive al 13 maggio 2020, con decorrenza **dal 20 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020**, verranno **trattate** indistintamente con il criterio della trattazione scritta (comma 7, lett. h) D.L. n° 18/2020) ad eccezione di quelle comportanti il conferimento di incarico a C.T.U. e l'espletamento di prova testimoniale, che **verranno rinviate**. Il rinvio delle singole cause sarà comunicato per via telematica alle parti con congruo anticipo.

**4.b** Qualora la presenza fisica delle parti fosse necessaria per la decisione, la causa sarà rinviata al periodo post feriale.

**4.c** Il deposito delle istanze di parte e dei provvedimenti dei giudici avverrà con il PCT; si richiamano le disposizioni di cui al punto 1.a relativo allo svolgimento delle camere di consiglio del Collegio.<sup>3</sup>

- 
- 1) <sup>3</sup> anche per le controversie in materia di Lavoro e Previdenza viene estesa, per il periodo successivo all'11 maggio 2020, la modalità "trattazione scritta", già prevista nel Protocollo siglato il 16 aprile 2020;
  - 2) con congruo anticipo, il presidente del collegio emetterà un decreto con il quale disporrà che l'udienza avrà svolgimento mediante il deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, invitando le parti a tela deposito;
  - 3) il decreto verrà comunicato a ciascuna parte costituita a cura della Cancelleria: i termini saranno differenziati, ovvero per l'appellante **7 giorni** prima dell'udienza e **5 giorni** per l'appellato. Nel decreto si avviseranno i difensori che il mancato deposito di tali note sarà considerato mancata comparizione all'udienza, con conseguente applicazione, a seconda dei casi, degli art. 348, 181 e 309 c.p.c.;
  - 4) i difensori potranno chiedere di depositare note difensive ex art. 429 c.p.c.. La corte, se lo ritenesse necessario, potrà autorizzare tale deposito, rinviando la causa ed assegnando apposito termine. Qualora un difensore volesse discutere oralmente, potrà fare apposita istanza. In tal caso, la causa verrà rinviata dopo il 31 luglio 2020;
  - 5) il giorno in cui l'udienza avrebbe dovuto aver luogo, il collegio verificherà che il suddetto decreto sia stato effettivamente comunicato alle parti; quindi, lette le note contenenti le conclusioni, depositerà in telematico, nel corso della giornata, un " verbale" che conterrà il dispositivo della sentenza, oppure l'ordinanza con cui verranno adottati i provvedimenti del caso;

## 5. CAUSE SEZIONE FAMIGLIA E MINORI

**5.a** Verranno trattati tutti i procedimenti ritenuti urgenti, secondo la previsione legislativa, ovvero i procedimenti nei quali si delinea un pregiudizio in danno di minori. Verranno considerate urgenti anche le cause in materia di alimenti o obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia (anche non matrimoniale), di parentela, di matrimonio o di affinità qualora vi siano situazioni di pregiudizio ovvero le parti (o una di esse) ne facciano espressa richiesta, i procedimenti in materia di stato delle persone, di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno.

**5.b** Nei procedimenti per i quali non si richieda la presenza fisica di soggetti diversi dai difensori delle parti, la trattazione potrà essere scritta, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo sottoscritto il 5 maggio 2020. Se, invece, dovesse essere necessaria la presenza fisica delle parti, l'udienza, non differibile, dovrà tenersi nel rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria più volte richiamate; se non vi fossero situazioni di urgenza, infine, i procedimenti potranno essere rinviati a data successiva al 31 luglio 2020.

## 6. SETTORE PENALE

Premesso, in particolare, quanto all'attività del settore penale della Corte d'Appello di Cagliari, che quella connessa alla celebrazione dei dibattimenti e dei procedimenti col rito della camera di consiglio determina naturalmente, in regime ordinario, assembramenti di persone del pubblico, di parti processuali, di difensori, consulenti ed altri soggetti, e contatti ravvicinati tra le persone, non eliminabili neppure con ordini di procedere a porte chiuse, anche per le contenute dimensioni delle aule d'udienza, dei corridoi e degli altri spazi deputati all'attività penale;

-considerata l'esigenza preminente, sottolineata in più sedi dalle autorità sanitarie, di mantenere alta la vigilanza al fine di continuare a contenere la diffusione del virus;

-ritenuto che in questo contesto i processi penali debbano essere ulteriormente rinviati –dopo il rinvio dei processi già fissati fino al 15 aprile 2020 disposta dall'art.83 D.L. 17/03/2020 N°18 **e poi fino all'11 maggio 2020 dall'art. 36 succitato-** a data successiva al **31 luglio 2020**, con le eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 citato **e di cui appresso** e con le cautele e le indicazioni di cui al dispositivo;

---

6) *le cause in cui è previsto il conferimento di un incarico di C.T.U., allo stato, verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 ( al fine di evitare visite peritali con conseguenti contatti, spostamenti di persone etc). Anche le cause per le quali sia prevista una istruttoria testimoniale saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, dato che esse, stante la natura dell'incombente, non possono essere trattate con le modalità di cui alle lett. h) ed f) del 6° comma dell'art. 83 DL 18/2020.*

-ritenuto altresì che debbano comunque essere celebrati nel frattempo i processi nei confronti di imputati sottoposti a misure cautelari che siano stati rinviati o fissati ad udienze di maggio o di giugno 2020 a seguito della sospensione fino all'11 maggio 2020 stabilita dall'art. 36 D.L. 8/4/2020 N°23 al fine di avviare la ripresa dell'attività giudiziaria penale in modo graduale e di evitare accumulazione eccessiva di processi da trattare ad avvenuta attenuazione del pericolo di contagio da COVID-19;

-ritenuto, inoltre, che debba essere fatta salva la facoltà dei presidenti delle sezioni penali di fissare e comunque celebrare procedimenti e processi dibattimentali e camerale anche nel periodo considerato tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 per ragioni di opportunità da ricondurre alla prossima scadenza dei termini di prescrizione (ancorché sospesi fino al 31 luglio p.v.), alla gravità dei reati commessi, agli interessi civilistici collegati ai reati commessi, alla sottoposizione a suo tempo degli imputati a misure cautelari non più in atto, e ad ogni altro caso in cui sia opportuna una trattazione non ulteriormente dilazionata, sempre nell'interesse dell'Ufficio a non creare situazioni di ingorghi processuali e necessità di sovraccarico delle udienze che saranno fissate alla ripresa dopo la pausa estiva;

-ritenuto peraltro che il presente provvedimento debba essere adottato con efficacia condizionata alla mancata adozione di ulteriori provvedimenti legislativi di proroga delle disposizioni del più volte citato D.L. 18/2020 in ordine al rinvio delle udienze; riassuntivamente così prevede:

- 1) A decorrere dal 13 maggio 2020 e sino al **31 luglio 2020** le udienze dei procedimenti penali pendenti presso la Corte d'Appello di Cagliari, con le eccezioni di cui all'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al **31 luglio 2020**.
- 2) Per lo stesso periodo si produrranno gli effetti di cui ai commi 2, 4, e da 8 a 15 dello stesso articolo.
- 3) **Verranno comunque celebrate le udienze relative ai processi nei confronti di imputati sottoposti a misure cautelari che siano stati rinviati o fissati ad udienze di maggio o di giugno 2020 a seguito della sospensione fino all'11 maggio 2020 stabilita dall'art. 36 D.L. 8/4/2020 N°23;**
- 4) **è fatta salva la facoltà dei presidenti delle sezioni penali di fissare e comunque celebrare procedimenti e processi dibattimentali e camerale anche nel periodo considerato tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 per ragioni di opportunità da ricondurre alla prossima scadenza dei termini di prescrizione (ancorché sospesi fino al 31 luglio p.v.), alla gravità dei reati commessi, agli interessi civilistici collegati ai reati commessi, alla sottoposizione a suo tempo degli imputati a misure cautelari non più in**

**atto, e ad ogni altro caso in cui sia opportuna una trattazione non ulteriormente dilazionata, sempre nell'interesse dell'Ufficio a non creare situazioni di ingorghi processuali e necessità di sovraccarico delle udienze che saranno fissate alla ripresa dopo la pausa estiva;**

- 5) i rinvii d'ufficio, adottati fuori udienza dai presidenti delle sezioni penali, saranno comunicati e notificati alle parti con le modalità di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art. 83 citato, **in un termine congruo che consenta la presa d'atto del rinvio in tempo utile ad evitare l'accesso negli Uffici il giorno dell'udienza.**
- 6) Ferma l'applicazione dell'art. 472 comma 3 c.p.p., **dal 12 maggio al 31 luglio 2020**, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante video conferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis D.L.vo 271/1989.
- 7) le udienze che, per previsione legislativa non possono essere rinviate, o devono essere celebrate, saranno celebrate a porte chiuse;
- 8) con successivo, eventuale, provvedimento del Presidente di Sezione saranno indicate nel dettaglio ulteriori eventuali modalità concrete di gestione dei rinvii e delle udienze da trattare;
- 9) il Procuratore Generale si riserva, nei casi indicati al comma 12 bis dell'art. 83 sopra citato, di chiedere che la partecipazione del Pubblico Ministero all'udienza avvenga da remoto mediante collegamenti individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati dal Ministero della Giustizia

## **7. ACCESSO AI SERVIZI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

**Preliminarmente si rileva che con due recentissime Circolari (emanate il 2 maggio 2020) il Ministero della Giustizia ha compiuto un'operazione teorica di sintesi delle disposizioni emanate, soffermandosi in particolare sull'organizzazione del personale amministrativo, in relazione alla cd fase 2.**

Al deliberato contenuto in tali Circolari i Dirigenti amministrativi si atterrano, nel rilievo, per altro, che il contenuto di esse ripropone nella sostanza le misure già ampiamente adottate nell'Ufficio Corte d'Appello.

Sinteticamente, si ritiene l'opportunità di confermare alcune disposizioni emanate nella prima fase e, nel dettaglio:

- 1) come previsto dall'art. 2 del DL n. 11/2020, comma 6) gli atti e i documenti di cui all'art. 16

bis , comma 1-bis, del DL n.179/2012, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1) del medesimo articolo;

- 2) l'accesso degli Avvocati ai Servizi è stato regolamentato attraverso la messa a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari degli indirizzi PEC di tutte le Cancellerie della Corte e, quindi, l'accesso fisico presso le Cancellerie dovrà essere limitato ai casi di estrema necessità, previa appuntamento concordato telefonicamente o per mezzo di posta elettronica con la Cancelleria di riferimento;
- 3) verrà ripristinato il servizio di centralino, che consentirà di avere un collegamento dall'esterno con i singoli Uffici, servizio quanto mai utile alla luce della limitazione dell'accesso fisico agli Uffici giudiziari;
- 4) poiché si verificherà una ripresa, sia pure graduale, dell'attività giudiziaria soprattutto nel settore civile, vi sarà la necessità dell'adozione, da parte del Dirigente amministrativo, di un provvedimento organizzativo che riveda la presenza degli organici presso gli Uffici di Cancelleria. La trattazione scritta delle cause, indicato come sistema preferenziale, implicherà un impegno ulteriore per il personale di cancelleria destinato alla gestione del pre e del post udienza. Al fine di evitare la concentrazione di personale negli uffici non ampi, sarà cura del Dirigente organizzare il lavoro e la presenza del personale in turni meridiani ed anti meridiani ovvero adottare ulteriori modalità che consentano, da un lato, l'affiancamento efficace ai giudici in tale gestione, e, dall'altro, la tutela della salute dei lavoratori addetti.

Occorrerà, quindi, rivedere l'organigramma stabilito per la prima fase emergenziale, in cui tutte le udienze erano state rinviate con il conseguente rallentamento del lavoro delle Cancellerie, nelle quali la presenza fisica degli impiegati era stata ridotta e finalizzata esclusivamente ai servizi essenziali attraverso al previsione dei cd presidi.

- 5) La ripresa graduale dell'attività giudiziaria richiede, infatti, il necessario supporto di Cancelleria, sia perché, come detto, vi sarà un ricorso alla forma della trattazione scritta sia perché aumenteranno le richieste di accesso agli Uffici da parte degli Avvocati, che necessitano di visionare i fascicoli, in vista delle udienze che si terranno (sia pure in misura ridotta rispetto a quelle fissate).
- 6) Le Cancellerie sono autorizzate a limitare l'accesso ad un utente per volta, osservando la distanza minima di sicurezza di cui al DPCM 8 marzo 2020. La ripresa graduale dell'attività giudiziaria che comporterà un incremento degli accessi dei legali nelle Cancellerie necessita di una regolamentazione attraverso turni o appuntamenti

telefonicamente concertati.

Le misure organizzative adottate potranno essere riviste e/o modificate qualora, nella concreta attuazione, si rivelassero non idonee o funzionali a supportare l'attività giudiziaria come programmata ovvero non ne consentissero lo svolgimento in modalità atte a tutelare la salute collettiva e dei singoli operatori.

#### **7. TIROCINANTI EX ART. 73 DL 79/2013**

Si conferma quanto già deliberato con i provvedimenti in data 11 e 19 marzo 2020 di questa Presidenza circa la dispensa dei Tirocinanti ex art. 73 DL 79/2013 dalla presenza **assidua ed obbligatoria** negli Uffici giudiziari, anche tenuto conto della riduzione dell'attività di udienza; l'attività di studio dei fascicoli e della redazione delle relazioni potrà essere effettuata da remoto e i tirocinanti potranno avere accesso al fascicolo cartaceo in modo regolamentato, quanto a giorni ed orari, stabiliti dal magistrato affidatario.

#### **8. UNEP:**

Con apposito, separato provvedimento è stata regolata l'attività degli Uffici Nep.

Anche l'accesso agli Uffici UNEP deve, infatti, essere adeguato alla riorganizzazione dell'attività giudiziaria come programmata, la cui ripresa comporta la revoca del precedente provvedimento in data 16 marzo 2020 di questa Presidenza. Il Funzionario dirigente dovrà adottare le misure organizzative che consentano lo svolgimento dell'attività in sicurezza per i funzionari e per il pubblico e, quindi, distanziamento sociale, utilizzo dei dispositivi DPI, mascherine, guanti, lavaggio delle mani con apposite soluzioni disinfettanti e ogni altra misura che consenta lo svolgimento dell'attività nel rispetto della tutela del diritto alla salute del pubblico e degli operatori.

Il presente provvedimento organizzativo è destinato a produrre effetti sino al 31 luglio 2020, salvo modifiche che si rendessero necessarie prima di tale data.

Si comunichi:

- 1) al Consiglio Superiore della Magistratura ( VII Commissione)
- 2) al Procuratore Generale

- 3) ai Presidenti di Sezione penale e civile, ai Magistrati della Corte d'Appello di Cagliari togati e Ausiliari (e della sezione distaccata di Sassari),
- 4) ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, ai Direttori Amministrativi,
- 5) al Dirigente UNEP,
- 6) alle OO.SS e RSU in sede,
- 7) all'Avvocatura di Stato e, per essa, all'Avvocato distrettuale dr.ssa Lucia Salis,
- 8) al RSPP
- 9) dispone l'inserimento nel sito web della Corte d'Appello di Cagliari

Cagliari, 7 maggio 2020

La Presidente ff

(Maria Mura)

*Mura*

*Cagliari 07-05-2020*

*Per presp visione e adozione*

**IL PROCURATORE GENERALE**  
**Francesca Nanni**

*Francesca Nanni*